



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 39 del 30/11/2016

OGGETTO: VARIANTE AL PRG PER RITIPIZZAZIONE SUOLO DITTA D'ARPA. DELIBERE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 16.11.2011 E N. 2 DEL 28.11.2011. PRESA D'ATTO DELLE OSSERVAZIONI E DELLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1013/2016.

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 18:10, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1^a ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 16 e assenti n.1 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
CLAUDIO PALADINI	Si	
GIUSI NICOLACI	Si	
STEFANIA CAPOCCIA	Si	
FABRIZIO STEFANIZZI	Si	
LUIGI SPAGNOLO		Si
VALERIO ARMONICO	Si	
MARCO BUCCARELLA	Si	
LUIGI MASSA	Si	
LUCA CACCIATORE	Si	
STEFANIA RAPANA'	Si	
MARCO MICCOLI	Si	
COSIMO VETRANO	Si	
GIUSEPPE LANDOLFO	Si	
MAURA CENTONZE	Si	
ELEONORA COLUCCIA	Si	
ZANELIA LANDOLFO	Si	
SALVATORE FAI	Si	

Il Consigliere Sig. Sig. CACCIATORE Luca in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Domenico CACCIATORE.

Immediatamente eseguibile X

Premesso che:

- Con Sentenza n. 4949/2005 il TAR Puglia – Sezione di Lecce ordinava all'Amministrazione Comunale di Veglie di provvedere alla ritipizzazione delle aree di proprietà dei ricorrenti D'Arpa Giovanni e D'Arpa Maria Sofia;
- Con Sentenza n. 1235/2010 il TAR Puglia – Sezione di Lecce nominava il Commissario ad Acta nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica per adottare i dovuti provvedimenti amministrativi finalizzati all'adozione di una variante allo strumento urbanistico per la riqualificazione dell'area di proprietà dei D'Arpa;
- Con Ordinanza n. 1074/2015 il TAR Puglia – Sezione di Lecce nominava l'Ing. Piergiorgio Solombrino commissario ad-acta per provvedere al completamento dell'iter necessario ad addivenire alla definitiva ritipizzazione delle aree di proprietà D'Arpa, come previsto nella sentenza di ottemperanza;

Richiamate:

- La Deliberazione del Commissario ad-acta Arch. Antonio ANGLANO del 16.11.2011, n. 1, con la quale viene approvato il progetto di variante urbanistica di riqualificazione e ritipizzazione di aree con vincoli decaduti e la successiva n. 2 del 28/11/2011 di adozione di variante al PRG. Vigente "PER LA RITIPIZZAZIONE DI AREE CON VINCOLI DECADUTI IN ESECUZIONE DI SENTENZA TAR V PUGLIA 4949/05".
- La Deliberazione del Commissario ad-acta Ing. Piergiorgio Solombrino del 16.07.2015, n. 1, con la quale si integravano le tavole del progetto precedentemente approvato e adottato e si demandava all'autorità competente l'incarico di trasmettere la documentazione formata ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA);
- La Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente – Sviluppo (autorità competente) n. 152 R.G. del 29/04/2016 avente per oggetto "Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per ritipizzazione aree con vincoli decaduti in esecuzione a sentenza TAR Lecce n. 4949/2005" con la quale **si riteneva** la variante al P.R.G. per ritipizzazione dei vincoli dichiarati decaduti su aree di proprietà dei sigg. D'Arpa Giovanni e Maria Sofia, **non assoggettabile alla procedura di V.A.S.** ai sensi degli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012;
- La nota prot. 5432 del 10/06/2016, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 13/06/2016 al n. 7654, e relativa al Parere di Compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle N.T.A. del P.P.T.R. e rilasciato dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia **a condizione che si provveda a:**

Garantire, per le volumetrie previste, di altezza limitata, il mantenimento del rapporto di continuità percettiva con le stesse aree

edificate adiacenti, con particolare riferimento al fronte sulla strada a valenza paesaggistica, dove sarà prevista un'area a verde. La loro giacitura, tipologia edilizia, l'articolazione dei volumi, l'uso dei materiali costruttivi locali e le opere di mitigazione con piantumazioni mediante una combinazione di specie arboree ed arbustive autoctone, dovranno mirare ad un corretto inserimento nel contesto di riferimento creando una percezione mitigata del profilo dell'intervento;

Salvaguardare le eventuali essenze arboree/arbustive esistenti in quanto componenti residuali di una ruralità di margine urbano;

Curare la qualità dei materiali da costruzione da individuare in quelli locali, dei percorsi, dei parcheggi e degli accessi da trattare in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e materiali naturali;

Garantire che l'eventuale recinzione dei lotti sia realizzata mediante l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione locale.

Indirizzi:

Sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuali reti idrico-fognante duali e impianti che riutilizzano acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;

Sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:

- 1. La realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc...;*
- 2. L'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;*
- 3. La realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.;*

Nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n. 2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul

contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

- 1. Il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;*
- 2. la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto di intervento;*
- 3. l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;*
- 4. l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni ecc...) che non compromettano le aree attigue a quelle dell'intervento;*
- 5. al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc..) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.*

Vista:

- La Deliberazione di Giunta Regionale 7 luglio 2016 n. 1013 con la quale si approvava " IN VIA PRELIMINARE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16/co.10° della LR n.56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al PRG assunta con delibere del commissario ad acta n.1 del 16/11/11, n.2 del 28/11/11 e n.1 del 16/07/15, in ordine al suolo nel Comune di Veglie in ditta D'Arpa, corrispondente in catasto alle particelle del foglio 36, n.1218 (mq.1.504), n.1219 (mq.1.539), n.1220 (mq.1.513) e n.1221 (mq.1.528), al netto dei sedimi stradali esistenti e/o previsti dal PRG, riconfermati nell'attuale destinazione di viabilità pubblica (ivi compresa la particella n.791, per la parte interessata), con attribuzione al suolo medesimo della destinazione di zona residenziale di espansione edilizia "C", con gli indici, parametri, modalità di attuazione e prescrizioni e modifiche complessive di cui ai capi A (per gli aspetti paesaggistici) e B (per gli aspetti urbanistici) in precedenza riportati e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti."*

Dato atto che al cap B) ASPETTI URBANISTICI della proposta assessorile fatta propria dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1013/2016 è prescritto:

- 1. Trattandosi di un'area ubicata al margine delle zone tipizzate del P.R.G., contermina alla zona destinata a verde agricolo ed inserita in un contesto territoriale allo stato di fatto attuale prevalentemente rurale ed ineditato; ed al fine di conseguire una adeguata gradazione della densità volumetrica della densità volumetrica dell'edificazione tra il centro abitato e la zona rurale, si ritiene necessario il contenimento dell'indice di fabbricabilità territoriale nel*

limite di mc/mq. 0,42 (pari al 50% di quello proposto) e dell'altezza massima nel limite di ml. 7,00 con due piani fuori terra;

2. *Al fine di salvaguardare il disegno urbanistico del vigente P.R.G., si prescrive che la nuova destinazione di zona residenziale di espansione edilizia "C", con l'indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq. 0,42 e l'altezza massima di ml. 7,00 come sopra fissati, vada riferita alla superficie delle attuali particelle catastali del foglio 36 n. 1218 (mq. 1504), n. 1219 (mq. 1513) e n. 1221 (mq. 1528) al netto di sedimi stradali esistenti e/o previsti dal P.R.G., che pertanto sono riconfermati nell'attuale destinazione di viabilità pubblica (ivi compresa la particella 791, per la parte interessata) e la cui cessione gratuita al comune (relativamente ai sedimi ricadenti nelle particelle catastali del foglio 36 n. 1218, 1219, 1220 e 1221, ed inoltre n. 791 per la parte interessata) viene posta a carico del richiedente;*
3. *Con riguardo agli ulteriori indici e parametri tecnici di intervento, occorre riferirsi alle indicazioni contenute nell'art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. (tavola n. 13), con le seguenti prescrizioni speciali integrative e modificative e fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Veglie:*

"Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n. 1444/1968 (art. 3):

Si prescrive la realizzazione a carico dei richiedenti e la cessione gratuita al Comune della fascia a verde lungo la viabilità indicata nel P.R.G. come "F2", e comunque, nell'ambito della nuova zona omogenea "C", di una superficie di aree a standard ex DM n. 1444/1968 in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc. 100).

Servizi della residenza a carattere privato:

Si prescrive pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Modalità di attuazione:

Permesso di Costruire convenzionato, che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati.

Il relativo progetto dovrà comprendere uno studio di sistemazione urbanistica d'insieme della maglia di P.R.G. interessata (già zona "F1" ed "F2" nel P.R.G.), allo scopo di assicurare una sostanziale e razionale funzionalità complessiva della maglia medesima."

Dato atto che:

- si è provveduto alla pubblicazione della deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 28/11/2011 di adozione della variante urbanistica e del deposito presso la segreteria comunale del relativo

progetto con la pubblicazione in data 25/05/2012 attraverso manifesti pubblici e pubblicazione sui quotidiani Nuovo Quotidiano di Puglia, Gazzetta del Mezzogiorno;

- nei termini di trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni come da attestazioni del Commissario ad acta del 24/09/2012 prot. 11683.

Viste le osservazioni alla D.G.R. n. 1013 del 7 Luglio 2016 pervenute con nota prot. 10425 del 22/08/2016 dall'Avv. Mauro Putignano, in nome e per conto dei sigg. D'Arpa Giovanni e Maria Sofia;

Vista la relazione istruttoria allegata a firma del tecnico istruttore geom. Cosimo Saponaro, il quale ha provveduto, tra le altre cose, ad istruire ogni singola osservazione presentata dai ricorrenti;

Ritenute accoglibili le osservazioni proposte dall'Avv. Mauro Putignano, in nome e per conto dei sigg. D'Arpa Giovanni e Maria Sofia riguardanti:

- a. *“La riduzione dell'indice di fabbricabilità, in aggiunta alle restanti prescrizioni, costituisce evidentemente una misura del tutto sproporzionata ed incongrua, non giustificata da reali esigenze di salvaguardia di interessi pubblici, la quale oltretutto introduce un elemento di disparità e discriminazione tra aree aventi analoghe caratteristiche fisiche ed omogenea tipizzazione urbanistica in zona C1.”* Infatti la modifica approvata dalla Regione di ridurre del 50% l'indice di fabbricabilità fondiaria *“al fine di conseguire una adeguata gradazione della densità volumetrica della densità volumetrica dell'edificazione tra il centro abitato e la zona rurale, si ritiene necessario il contenimento dell'indice di fabbricabilità territoriale nel limite di mc/mq. 0,42 (pari al 50% di quello proposto)”* crea effettivamente una disparità e discriminazione tra zone omogenee dello stesso tipo “C1” alla luce di analoghe previsioni di PRG di Comparti di espansione (C1-1, C1-2, C1-3, C1-5, C1-12, C1-13, C1-18, C1-19) confinanti con la zona agricola e il cui indice di fabbricabilità territoriale è fissato (salvo alcune eccezioni in cui è maggiore) in mc/mq. 0,84 così come riportato nella Tav. 4 del PRG. Vigente.
- b. *“..... l'obbligo di destinare almeno il 20% della volumetria ammissibile a negozi di prima necessità, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali, servizi collettivi per le abitazioni, si pone in insanabile contrasto con le caratteristiche dimensionali della variante, con l'esiguità del nuovo carico insediativo, nonché con l'effettivo stato dei luoghi, caratterizzato dall'esistenza di una media struttura di vendita collocata sul lato opposto della provinciale Veglie-Leverano, che assolve ampiamente ai servizi essenziali per la residenza.”* Anche la prescrizione apportata dalla Regione con la deliberazione 1013/2016 del limite “pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza pare creare una disparità di

trattamento dell'area ritipizzata rispetto a tutte le altre zone omogenee "C1 di espansione" previste dal PRG e regolate dalle NTA vigenti.

Ritenute non accoglibili le osservazioni:

- c. inerenti il punto 2 del capo B) della deliberazione di G.R. 1013/2016 *"in quanto le originarie previsioni del PRG, concernenti la viabilità pubblica del comparto, sono state definitivamente ed irreversibilmente superate dai diversi e numerosi titoli edilizi rilasciati negli anni ai proprietari delle aree contermini, che hanno consolidato e cristallizzato la trama viaria preesistente (aree a sud-ovest: via Ignazio Silone, Via Vecchia Leverano) o tracciato nuove strade (media struttura di vendita, posta a nord lungo la provinciale Veglie-Leverano)."*

Infatti la mancata previsione di mantenere in fase di attuazione del Comparto come previsto dalla D.G.R. 1013/2016 *" i sedimi stradali esistenti e/o previsti dal PRG, che pertanto sono riconfermati nell'attuale destinazione di viabilità pubblica (ivi compresa la particella n.791, per la parte interessata)"* precluderebbe la realizzazione per intero della strada prevista da PRG perimetralmente alle zone F1 che permetterebbe in futuro di collegare la zona sud del centro abitato attraverso la prosecuzione di via S. Aleramo con la strada provinciale per Leverano. Inoltre la cessione viene prevista a carico del richiedente in quanto futuro lottizzante della nuova zona C ritipizzata così come previsto nello schema di convenzione approvato con Delibera di C.C. n. 57/2010

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Pianificazione del Territorio

PROPONE

1. Di richiamare la premesse per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di accogliere, per le motivazioni riportate ai punti ai punti a) e b) in premessa, le osservazioni proposte dall'Avv. Mauro Putignano, in nome e per conto dei sigg. D'Arpa Giovanni e Maria Sofia e in conseguenza stabilire:
 1. *l'indice di fabbricabilità territoriale nel limite di mc/mq. 0,84 e l'altezza massima degli edifici nel limite di ml. 7,00 con due piani fuori terra;*
 2. *di non porre alcun limite percentuale alla volumetria ammissibile da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza*
3. Di respingere per le motivazioni riportate ai punti al punto c) in premessa, le osservazioni proposte dall'Avv. Mauro Putignano, in nome e per conto dei sigg. D'Arpa Giovanni e Maria Sofia le

osservazioni riguardanti la viabilità prevista da PRG vigente.

4. Di fare propri, per quanto non in contrasto con quanto contenuto nei precedenti punti 1 e 2, e quindi adottare ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. 56/80 quanto deliberato dalla G.R. in data 7 luglio 2016 con deliberazione n. 1013, circa la Variante al PRG assunta con delibere del commissario ad acta n.1 del 16/11/11, n.2 del 28/11/11 e n.1 del 16/07/15, in ordine al suolo nel Comune di Veglie in ditta D'Arpa, corrispondente in catasto alle particelle del foglio 36, n.1218 (mq.1.504), n.1219 (mq.1.539), n.1220 (mq.1.513) e n.1221 (mq.1.528), al netto dei sedimi stradali esistenti e/o previsti dal PRG, riconfermati nell'attuale destinazione di viabilità pubblica (ivi compresa la particella n.791, per la parte interessata), con attribuzione al suolo medesimo della destinazione di zona residenziale di espansione edilizia "C", con gli indici, parametri, modalità di attuazione e prescrizioni e modifiche complessive di cui ai capi A (per gli aspetti paesaggistici) e B (per gli aspetti urbanistici) contenuti nella stessa deliberazione di giunta regionale e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti,
- Di trasmettere la seguente deliberazione alla Sezione Urbanistica Regionale e all'Assessore regionale all'Urbanistica per la deliberazione di approvazione definitiva ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 56/80.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto degli interventi avutisi in fase di trattazione dell'argomento così come riportati nell'allegato verbale stenotipico che è parte integrante del presente atto;

Preso atto della su esposta proposta

Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio e LL.PP e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Rapanà e Vetrano) ed astenuti n. 5 (Landolfo Giuseppe, Centonze, Landolfo Zanelia, Coluccia e Fai) resi per alzata di mano dai n. 16 membri del Consiglio presenti e votanti

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la su estesa proposta di deliberazione e quindi
3. **Di accogliere**, per le motivazioni riportate ai punti ai punti a) e b) in proposta, le osservazioni proposte dall'Avv. Mauro Putignano, in nome e per conto dei sigg. D'Arpa Giovanni e Maria Sofia e in conseguenza stabilire:
 - *l'indice di fabbricabilità territoriale nel limite di mc/mq. 0,84 e l'altezza massima degli edifici nel limite di ml.*

7,00 con due piani fuori terra;

- *di non porre alcun limite percentuale alla volumetria ammissibile da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza*
4. Di respingere per le motivazioni riportate ai punti al punto c) in proposta, le osservazioni proposte dall'Avv. Mauro Putignano, in nome e per conto dei sigg. D'Arpa Giovanni e Maria Sofia le osservazioni riguardanti la viabilità prevista da PRG vigente.
 5. Di fare propri, per quanto non in contrasto con quanto contenuto nei precedenti punti 1 e 2, e quindi adottare ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. 56/80 quanto deliberato dalla G.R. in data 7 luglio 2016 con deliberazione n. 1013, circa la Variante al PRG assunta con delibere del commissario ad acta n.1 del 16/11/11, n.2 del 28/11/11 e n.1 del 16/07/15, in ordine al suolo nel Comune di Veglie in ditta D'Arpa, corrispondente in catasto alle particelle del foglio 36, n.1218 (mq.1.504), n.1219 (mq.1.539), n.1220 (mq.1.513) e n.1221 (mq.1.528), al netto dei sedimi stradali esistenti e/o previsti dal PRG, riconfermati nell'attuale destinazione di viabilità pubblica (ivi compresa la particella n.791, per la parte interessata), con attribuzione al suolo medesimo della destinazione di zona residenziale di espansione edilizia "C", con gli indici, parametri, modalità di attuazione e prescrizioni e modifiche complessive di cui ai capi A (per gli aspetti paesaggistici) e B (per gli aspetti urbanistici) contenuti nella stessa deliberazione di giunta regionale e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti,
 6. Di trasmettere la seguente deliberazione alla Sezione Urbanistica Regionale e all'Assessore regionale all'Urbanistica per la deliberazione di approvazione definitiva ai sensi del comma 11 dell'art. 16 del la L.R. 56/80. ;

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere e su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Rapanà e Vetrano) ed astenuti n. 5 (Landolfo Giuseppe, Centonze, Landolfo Zanelia, Coluccia e Fai) resi per alzata di mano dai n. 16 membri del Consiglio presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. CACCIATORE Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 14 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, li 11/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, li 11/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE